

**AI CLIENTI DELLO STUDIO**

Treviso, 12 ottobre 2006

CIRCOLARE INFORMATIVA**IL REVERSE CHARGE E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN EDILIZIA (D.L. 223/2006)**

Con la presente circolare desideriamo comunicare alla clientela le novità introdotte dal D.L. 223/2006 in materia di subappalto edilizio ai fini del regime IVA.

L'art. 35, comma 5, DL n. 223/2006, modificando l'art. 17, DPR n. 633/72, ha previsto l'**estensione del c.d. meccanismo di reverse charge** di cui al comma 5 alle **prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto nel settore edile** al fine di contrastare alcuni fenomeni evasivi nel settore edile, nel caso in cui il subappaltatore non versi l'IVA addebitata all'appaltatore.

Il suddetto meccanismo di reverse charge (o "inversione contabile") consiste nel **rovesciamento dell'obbligo di applicazione dell'IVA**, che, in deroga ai principi generali concernenti la soggettività passiva IVA, è **posto in capo all'acquirente/committente** (se soggetto passivo IVA) anziché al cedente/prestatore. **Dal 12/10/2006** quindi, anche in relazione alle **prestazioni di servizi rese nel settore edile da un'impresa subappaltatrice** nei confronti:

- di un'impresa di costruzione/ristrutturazione di immobili, o
- dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore;

debitore dell'IVA è il soggetto appaltatore, anziché l'impresa subappaltatrice.

Di seguito vengono brevemente illustrati gli adempimenti derivanti dall'introduzione della nuova disposizione:

1) SOGGETTO SUBAPPALTATORE

- **emette una fattura senza addebito dell'imposta**, specificando che l'operazione rientra nel disposto dell'art. 17, comma 6 D.P.R. 633/72;
- **annota la fattura nel registro delle fatture emesse**.

2) SOGGETTO APPALTATORE (soggetto IVA)

- **integra la fattura** ricevuta, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- **annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse** entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento;
- **annota la fattura integrata anche nel registro degli acquisti**

Considerato l'espresso riferimento ai contratti di "subappalto", l'appaltatore continuerà ad applicare l'IVA nei confronti del proprio soggetto appaltante.

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

La disposizione sarebbe automaticamente applicabile dal 13.8.2006. Peraltro, in ossequio ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente, le imprese interessate sono tenute al nuovo adempimento in relazione alle **prestazioni "effettuate" dal 12.10.2006** (vale a dire, decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della Direttiva che lo prevede).

Si rammenta che ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, il momento di "effettuazione" della prestazioni di servizi coincide con la data del **pagamento** da parte del cliente; in caso di pagamento di acconti l'operazione assume rilevanza per l'ammontare incassato.

Se anteriormente al pagamento è emessa la fattura, l'operazione si considera comunque rilevante alla data di emissione della fattura.

Riassumendo, **a partire dalle fatture emesse dal 12.10.2006**:

- il soggetto subappaltatore **non addebita l'IVA in fattura**;
- il soggetto appaltatore (o, a sua volta, subappaltatore) deve **integrare la fattura** indicando l'aliquota e la relativa imposta, nonché annotare la stessa sia nel **registro delle fatture emesse** (ai fini della liquidazione dell'IVA a debito), sia nel **registro degli acquisti** (ai fini della detrazione dell'IVA a credito).

RIMBORSO/COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA PER IL SUBAPPALTATORE

Non addebitando l'IVA sulle fatture emesse, per effetto della nuova disposizione, il subappaltatore si troverà frequentemente in una situazione a credito, in quanto continua ad usufruire della detrazione dell'imposta sugli acquisti. Il DL n. 223/2006 ha previsto tuttavia, per tali soggetti, la possibilità di chiedere il rimborso IVA trimestrale o di compensare il credito IVA in sede di liquidazione periodica innalzando ad 1 milione di euro il limite massimo delle compensazioni se il volume d'affari del subappaltatore è costituito per oltre l'80% da contratti di subappalto.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porge cordiali saluti.

Studio Associato Bassetto - Campagner - De Faveri

RIPRODUZIONE VIETATA